



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

L'anno millenovecentonovanta quattro , il giorno sette
del mese di giugno alle ore 18,10 , in Martina Franca, nella sede Municipale
e nella sala delle adunanze.

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione ordinaria / straordinaria ed in seduta
pubblica, si è riunito sotto la presidenza del Sig. Martino Dott. ANCONA.
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Luigi Spada.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri, risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1)	MARANGI Giuseppe			17)	SOLINAS Gianfranco		xg
2)	ANCONA Martino			18)	BRUNI Paolo		
3)	MARRAFFA Michele			19)	DI GIUSEPPE Franco		
4)	PELLEGRINI Giuseppe			20)	FILOMENA Achille		xg
5)	FEDELE Antonio			21)	SCATIGNA Maria		
6)	FUMAROLA Antonio			22)	BLASI Giovanni		
7)	D'ARCANGELO Paolo			23)	DE MITA Franco		
8)	BELLOPEDE Gaetano			24)	SEMERARO Giuseppe		x
9)	MARANGI Maria Carmela			25)	FUMAROLA Vito		
10)	ZIZZI Vitantonio			26)	PUNZI Paolo		
11)	MARTUCCI Giuseppe			27)	ANCONA Francesco		
12)	DEL GENIO Francesco			28)	BRIGIDA Maria Antonietta		x
13)	LUCARELLA Leonardo			29)	TURSI Felice		x
14)	CHIARELLI Claudio			30)	MASTROVITO Francesco		
15)	MIALI Francesco			31)	MARGIOTTA Martino; Assente giustificato		
16)	PIZZIGALLO Vito Domenico						

in totale n. 25 Consiglieri presenti su n. 31 assegnati al Comune di cui n. 31 in carica.
Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, trattandosi di prima
convocazione, dichiara aperta la seduta: rammenta che la proposta, con tutti i documenti relativi, iscritta all'ordine
del giorno, trovasi depositata da oltre 24 ore nella Segreteria Comunale a disposizione dei Consiglieri ed invita
i presenti a deliberare in merito all'oggetto.

1
Il Consigliere Comunale Bellopede Gaetano, riferisce:

Il decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, sulla base della delega contenuta nell'art. 4 della Legge 23/10/1992, n. 421, ha proceduto alla revisione, tra l'altro, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già disciplinata dal Testo Unico per la Finanza Locale approvato con R.D. 14/9/1931 n. 1175 e successive modificazioni.

Successivamente, con decreto legislativo 28/12/1993 n. 566 sono state apportate disposizioni correttive alla normativa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche contenuta nel precitato decreto legislativo n. 507.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 15/1/1994, fornisce chiarimenti sulla nuova normativa e sugli adempimenti necessari per l'applicazione del tributo.

In conseguenza delle citate modifiche legislative occorre approvare un nuovo Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa Tassa, con il quale, a norma dell'art. 40 comma 2° del decreto legislativo 507/1993, vengono disciplinati i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso nonché le modalità per le richieste, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

La nuova disciplina del tributo e le nuove misure di tariffe sono applicabili dall'1/1/1994.

Per quanto concerne l'obbligo di procedere alla classificazione degli spazi ed aree pubbliche ai fini della graduazione della tassa in almeno due categorie, con il precedente provvedimento all'ordine del giorno si è provveduto a suddividere in tre categorie il territorio comunale secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e su detta suddivisione è stato acquisito il parere della Commissione Edilizia così come previsto dal suddetto decreto 507/93.

Il decreto legislativo 507/93 all'art. 56 comma 2, dispone che per la prima applicazione, unitamente al Regolamento debbono essere approvate anche le tariffe, fissando un termine di quattro mesi dalla sua entrata in vigore per provvedervi.

Nella determinazione discrezionale, entro i limiti consentiti dalla legge, delle percentuali di riduzione della tassazione e delle misure si è operato nel senso di garantire in più adeguata risposta al beneficio economico ritraibile.

Il Comune di Martina Franca in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 (abitanti n. 45776) appartiene alla Classe III ai sensi dell'art. 43 del citato Decreto Legislativo.

Occorre, pertanto, provvedere all'approvazione dell'allegato regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e visti gli atti dallo stesso richiamati;

Visto l'allegato regolamento;

Visto il parere della 5^a Commissione Consiliare;

Dato atto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore di Ragioneria, nonché il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voto palese, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a valere dall'1/1/1994, di cui all'allegata tabella;
- 3) di abrogare, in conseguenza dell'adozione del nuovo Regolamento, il precedente "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con deliberazione in data 6 giugno 1983 O.d.g. n. 901 e successive modifiche.

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

offorebo Telle V. Gennaro

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Occupazione di suolo e spazio pubblico.....pag.	5
Art. 2 - Autorizzazione e/o concessione di occupazione.....pag.	5
Art. 3 - Occupazione d'urgenza.....pag.	5
Art. 4 - Domanda di occupazione.....pag.	6
Art. 5 - Pronuncia sulla domanda.....pag.	7
Art. 6 - Rilascio dell'atto di autorizzazione e/o concessione - Suo contenuto.....pag.	7
Art. 7 - Durata dell'occupazione.....pag.	9
Art. 8 - Obblighi del concessionario.....pag.	9
Art. 9 - Decadenza dell' autorizzazione e/o concessione.....pag.	10
Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione e/o concessione.....pag.	11
Art. 11 - Divieto temporaneo di occupazione.....pag.	11
Art. 12 - Rinnovo dell'autorizzazione e/o concessione.....pag.	11
Art. 13 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusiva "	12
Art. 14 - Autorizzazione ai lavori.....pag.	12
Art. 15 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....pag.	12
Art. 16 - Occupazione con chioschi ed appostamenti precari.....pag.	13
Art. 17 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.....pag.	13
Art. 18 - Esecuzione di lavori ed opere.....pag.	14
Art. 19 - Occupazione con passi carrabili o accessi.....pag.	14
Art. 20 - Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali.....pag.	15

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 21 - Disposizioni Generali.....pag.	17
Art. 22 - Tariffe.....pag.	18
Art. 23 - Tassa per le occupazioni temporane Sua graduatoria in rapporto alla durata.....pag.	19



Art. 24 - Riduzione della tassa.....pag. 19

Art. 25 - Esenzione della tassa.....pag. 21

Art. 26 - Passi carrabili - Afranconazione della tassa.....pag. 22

Art. 27 - Denuncia o versamento della tassa.....pag. 23

Art. 28 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
della tassa.....pag. 24

Art. 29 - Sanzioni.....pag. 24

Art. 30 - Norme transitorie.....pag. 25

Art. 31 - Entrata in vigore.....pag. 26

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

h 18

ART. 1

(Occupazione di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio di Martina Franca si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione e/o concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Per le occupazioni di cui al secondo comma dell'art. 25 del presente Regolamento con esclusione di quelle di cui alla lettera e ed f dello stesso comma, va fatta solamente comunicazione al Sindaco almeno 5 giorni prima dell'occupazione stessa per le eventuali prescrizioni del caso.

ART. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.



In tal caso l'interessato ha anche l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4

(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;



- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo o documentazione fotografica dello stato di fatto e del posizionamento dell'ingombro sul relativo spazio pubblico.

ART. 5

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 6

(Rilascio dell'atto di autorizzazione e di concessione - suo contenuto)

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di autorizzazione o di concessione ad occupare il suolo pubblico.



In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione o concessione.

Ogni atto di autorizzazione o concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle autorizzazioni o concessioni.

La autorizzazione o concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'autorizzazione o concessione.

Al termine dell'autorizzazione o concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.



Le concessioni o autorizzazioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

ART. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono assoggettate a tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

ART. 8

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazione temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.



E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, usando gli appositi contenitori per rifiuti.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nell'atto.

ART. 9

(Decadenza della concessione o della autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o della autorizzazione:

- le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;



- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 10

(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

ART. 11

(Divieto temporaneo di occupazione)

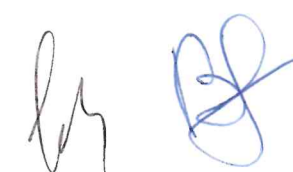
Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 12

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione o/o autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza previa richiesta di rinnovo redatta con le stesse modalità previste per il rilascio.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.



Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 13

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone, con propria ordinanza, la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 14

(Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 15

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc..



Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Ufficio competente.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 16

(Occupazione con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 17

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quanto la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.



ART. 18
(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione dei lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione.

ART. 19
(Occupazione con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I passi carrabili regolarmente autorizzati devono essere contraddistinti da relativo disco rilasciato dal Comune contenente il logo del Comune stesso, la dizione Città di Martina Franca e il numero progressivo.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

lh BF

La superficie necessaria su cui viene vietata la sosta viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella determinata in metri lineari 1,50.

ART. 20

(Concessione di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28/3/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4/6/1993.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

LM BF

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ln Bf

ART. 21
(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato ai sensi del terzo comma dell'art. 42 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.



Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

ART. 22
(Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche nelle seguenti proporzioni:

Prima categoria : 100 per cento

Seconda categoria: 50 per cento

Terza categoria : 30 per cento

In tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.



ART. 23

(Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione
in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. lgs. 15/11/1993
n. 507, e dell'art. 1 del D. Lgs. 28/12/1993, n. 566, vengono
stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di
riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 12 ore	Tariffa ordinaria ridotta del 10%
Oltre le 12 ore e fino a 14 giorni	Tariffa ordinaria intera
Dal 15° giorno	Tariffa ordinaria ridotta del 50%

ART. 24

(Riduzioni della tassa)

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa
ordinaria della tassa:

- per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi
soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è
ridotta del 65%;
- Per le occupazioni permanenti e temporanee con tende
e simili, la tariffa è ridotta del 70 per cento e,
ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi
di vendita nei mercati o di aree già occupate, la
tassa va determinata con riferimento alla superficie
sporgente in eccedenza;
- Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici
esercizi e da venditori ambulanti e produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la
tariffa è ridotta del 50 per cento;

h 18

- d) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- f) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento;
- g) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- h) per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- i) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto la tariffa è ridotta del 70 per cento;
- l) Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tassa è ridotta del 50 per cento;
- m) per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi la tariffa è ridotta del 50 per cento.



ART. 25
(Esenzione dalla tassa)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazione da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

h

BF

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazione effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche e sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- b) commercio su aree pubbliche itinerante: sosta fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- d) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 1 ora;
- e) occupazione momentanea di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali effettuata anche in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

ART. 26

(Passi carrabili - Affrancazione della tassa)

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.



ART. 27

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per l'occupazione temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ln Bf

ART. 28

(Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 29

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le seguenti sanzioni:

1. Soprattasse

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecunarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecunaria da f. 50.000 a f. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.



- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 30
(Norme transitorie)

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

- a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la domanda di cui al Capo I art. 4 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di f. 50.000.
- c) Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

- d) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 Settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 31
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

LM OF

Categoria prima.....f.	27.000
Categoria seconda.....f.	13.500
Categoria terza.....f.	8.100

- E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....f.	27.000
Categoria seconda.....f.	13.500
Categoria terza.....f.	8.100

- F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabile e, comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima.....f.	16.200
Categoria seconda.....f.	8.100
Categoria terza.....f.	4.860

- G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla letter A).

- H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente.

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno f. 250.000

COMUNE DI MARTINA FRANCA CLASSE III

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO
E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

OCCUPAZIONE PERMANENTI

A) Occupazione di suolo pubblico per la sosta di autoveicoli e per altro uso.

Categoria prima.....f.	27.000
Categoria seconda.....f.	13.500
Categoria terza.....f.	8.100

B) Occupazione di suolo pubblico per la sosta di autoveicoli e per altro uso.

Categoria prima.....f.	27.000
Categoria seconda.....f.	13.500
Categoria terza.....f.	8.100

C) Occupazione di suolo pubblico per la sosta di autoveicoli e per altro uso.

Categoria prima.....f.	27.000
Categoria seconda.....f.	13.500
Categoria terza.....f.	8.100

D) Occupazione di suolo pubblico per la sosta di autoveicoli e per altro uso.

I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di f. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno.

Centro abitato.....f.	30.000
Zona limitrofa.....f.	20.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....f.	15.000

M) Distributori di carburante:

occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonchè con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....f.	84.000
Zona limitrofa.....f.	54.000
Sobborghi e zone periferiche.....f.	30.000
Frazioni.....f.	15.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima.....	£. 4.000
Categoria seconda.....	£. 2.000
Categoria terza.....	£. 1.200

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 3 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 12 ore (riduzione del 10%)

Categoria prima.....	£. 3.600
Categoria seconda.....	£. 1.800
Categoria terza.....	£. 1.080

2) oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni
(tariffa intera)

Categoria prima.....	£. 4.000
Categoria seconda.....	£. 2.000
Categoria terza.....	£. 1.200

lh

lg

3) Dal 15° giorno (riduzione del 50%).

Categoria prima.....f.	2.000
Categoria seconda.....f.	1.000
Categoria terza.....f.	600

- B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 65%.
- C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.
- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.
- E) Per le occupazioni posti in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
- G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.
- H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- I) Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. f. 20.000
- b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. f. 30.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% in unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Verbale n. 11.

L'anno 1994 n. 2 Del mese I, giungo alle ore 16.00 nel
locali della Segreteria Generale si è riunita la 1^a Commissione
Com. bene

L'ordine del giorno risulta regolamento convocato con note
nell'1. 6. 1994 prot. n. 111111. Il Presidente ha presieduto
la presenza di tutti i componenti. Dichiaro valida la seduta ed
invita il dott. Ricci Francesco Carlo a svolgere la funzione di
regolatore.

Calendario. Le parole illustrate ai componenti: Toti vesp.
Coordinati del centro consuntivo 1993. Nella relazione della
G. P. e nella relazione del Collegio dei revisori. Dopo
di che invita la Commissione ad esprimere il proprio
avviso. Fatta una breve discussione la Commissione alla
unanimità di voti esprime per eludere il punto deliberato
di esprimere parere favorevole al conto consuntivo 1993
chiuso con un avanzo di amministrazione di L. 10.782.212.949.
Sul secondo punto all' o. d. g. il Presidente fa riferimento
alla Commissione che sarebbe opportuno modificare
la tariffa dell'occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche previste dall' art. 23 del regolamento 10549
per la durata fino a 12 ore per chi con l'abbigliamento
per il lavoro del 25% si avrebbe un incremento la
offerta imminente rispetto all'attuale. Gestendo proporre
la seguente modifica all' art. 23 del regolamento 10549:

" fino a 12 ore

Tariffa ordinaria ridotta del 10%

e conseguentemente, la seguente modifica della tabella
allegata al regolamento 10549 per l'applicazione della
relativa tariffa alla lettera A punto 1 dell'occupazione
temporanea:

" fino a 12 ore (riduzione del 10%)

Categoria Prima L. 3600

Categoria Seconda L. 1800

Categoria Terza L. 1080

Messa a votazione la sopra indicata modifica che le

stesse ragioni approvate, separatamente, all'unanimità
di voti espressi per alzata di mano.
Dopo di che null'altro essendosi da deliberare il Consiglio
alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Bellocchi Gualt

Il Segretario
franco Ces



Città di Martina Franca

Oggetto: Parere ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90.

li 7.6.1994

In ordine alla regolarità tecnica-contabile della proposta
di deliberazione relativa a "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OC-
CUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA."

e s p r i m o:

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Dr. Francesco Paolo Ricci)



Città di Martina Franca

lì, 1 giugno 1994

Oggetto: Legge n. 142/90 art. 53

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione relativa a: "Approvazione Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della legittimità.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Luigi Spada

Del che si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopraindicato, che viene firmato ai sensi dell'art. 300 del T. U. 4 / 2 / 1915, n. 148, dal Presidente, dal Consigliere Anziano, presenti alla trattazione dell'oggetto e dal sottoscritto Segretario estensore.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RAGIONIERE CAPO

Visto : per l'assunzione dell'impegno.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che l'avanti esteso verbale ^{viene} è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30 giugno 1994 e così per 15 giorni consecutivi.

Martina Franca, li 30.6.1994

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 6382

La Commissione nella seduta del 14.7.94
prende atto.

Taranto, li 15.7.1994

IL PRESIDENTE

p. c. c. IL SEGRETARIO

F.to